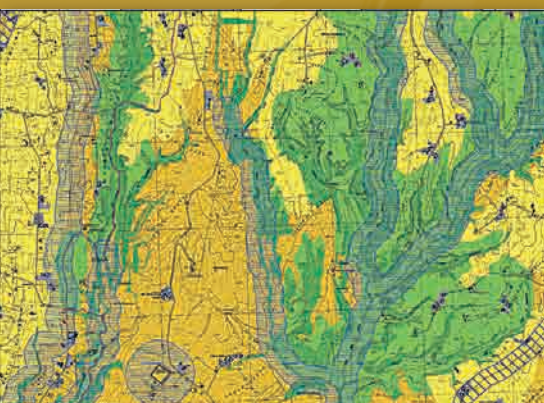


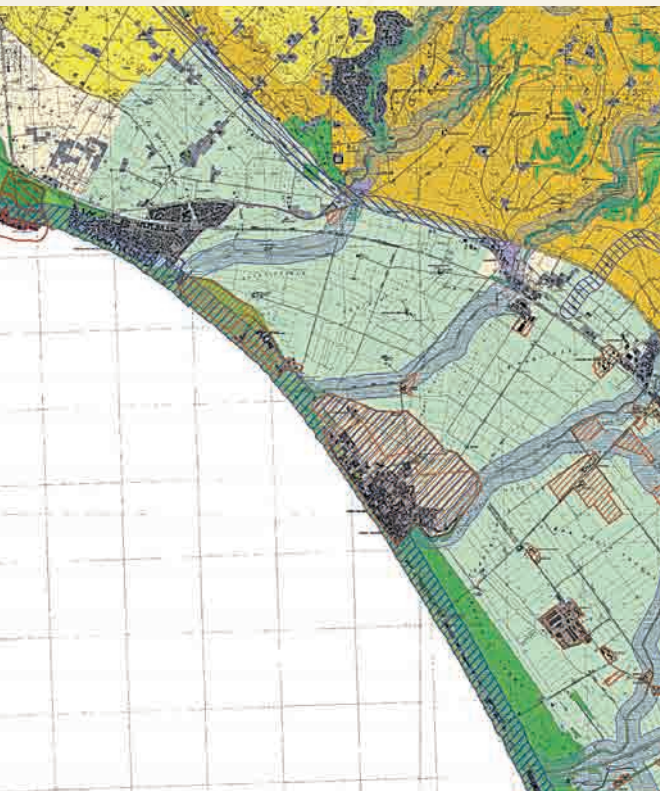


A QUANDO NEL LAZIO UN PIANO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO?

Sono decenni che manca nel Lazio un piano per la tutela del paesaggio e, in questo lungo periodo, si è passati attraverso una serie di provvedimenti cosiddetti di “amministrazione creativa”, che vanno dalla vicenda delle misure di salvaguardia alla gestione delle oltre “20.000 osservazioni” che, dopo anni, non sono state ancora concluse.

Quest’anno, con la deliberazione della Giunta n. 60 del 10 marzo 2016 concernente l’Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, si torna a parlare di PTPR. Il provvedimento è propedeutico all’invio del Piano al Consiglio regionale, l’organo legislativo competente per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 6 punto 8 dello Statuto (piani dell’assetto territoriale).

Con la delibera citata la Giunta è intervenuta sui contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione e sulla pianificazione, con la individuazione delle zone compromesse o degradate e, certi di rendere un servizio utile ai colleghi, in questo inserto è pubblicato l’esame dei punti delle NTA che sono stati aggiornati o modificati, accompagnato da analitiche riflessioni sui loro contenuti.



IL PIANO PAESISTICO TORNA ALLA RIBALTA

Sono trascorsi trent'anni senza che si sia arrivati nel Lazio ad avere un piano condiviso per la tutela del paesaggio, passando attraverso una lunga fase caratterizzata da provvedimenti cosiddetti di "amministrazione creativa" che vanno dalla vicenda delle misure di salvaguardia alla gestione delle oltre "20.000 osservazioni" non ancora concluse. Oggi, qualcosa si muove e, nella nostra Regione, si torna a parlare di PTPR con la deliberazione della Giunta n. 60 del 10 marzo 2016 concernente l'Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Nell'articolo vengono analizzate le Norme Tecniche di Attuazione nei punti aggiornati e modificati dal provvedimento citato riferiti in particolare alla individuazione delle zone compromesse o degradate.

VITTORIO MEDDI

“Eppur si muove”, pur apparendo arrogante e irraguardoso accostare questa frase di grande significato “storico, scientifico e religioso”, che si dice pronunciata da Galileo Galilei uscendo dal tribunale dell’Inquisizione, ad avvenimenti di modesta portata rispetto alle teorie astronomiche del grande scienziato, è questa l’espressione che viene spontanea a proposito del Piano Paesistico Territoriale, trascorsi trent’anni senza che si sia arrivati ad avere un piano condiviso per la tutela del paesaggio e, soprattutto, nel rispetto del procedimento stabilito dalla legge.

Speriamo, quindi, che “qualcosa si muova finalmente” e che, dopo l’ennesima pausa durata circa dieci anni quindi un’eternità nell’epoca della fibra ottica, sia la volta buona ora che nella nostra Regione si torna a parlare di PTPR con la deliberazione della Giunta n. 60 del 10 marzo 2016 concernente: “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche e degli articoli 135, 143, 156 e 141 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice

dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche”. Il provvedimento, di dubbia necessità, è propedeutico all’invio del Piano al Consiglio regionale, l’organo legislativo competente per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 6 punto 8 dello Statuto (piani dell’assetto territoriale).

Adottato con la DGR n. 556 del 25 luglio 2007, immediatamente modificato e integrato con la DGR n. 1025 del 21 dicembre 2007, il Piano Paesistico torna oggi alla ribalta dopo una lunga fase caratterizzata da provvedimenti cosiddetti

di “amministrazione creativa” che vanno dalla vicenda delle misure di salvaguardia alla gestione delle oltre “20.000 osservazioni” che dopo anni non sono state ancora esitate; in pratica si è ripetuta l’identica storia di quelle presentate ai PTP e poi finite al macero!

Senza entrare nel merito degli argomenti è il metodo che lascia strascichi negativi sulla percezione dello strumento di tutela delle aree vincolate della nostra Regione, dando fiato ai pochi nei confronti dei tanti che mal digeriscono la salvaguardia del territorio.

Un esempio per tutti degli errori commessi è lo stillicidio che ha subito l’articolo 23 bis (Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del PTPR) della legge regionale 24/98:

Termine modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 16, dall’articolo 45 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, dall’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39, dall’articolo 93, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, dall’articolo 87, comma 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, dall’articolo 15, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18, dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, dall’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12, dall’articolo 1 della legge regionale 21

dicembre 2007, n. 21, dall’articolo 72, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 30, dall’articolo 2, comma 89 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, dall’articolo 10, comma 14 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 16, dall’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 3, dall’articolo 1, comma 8 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 8, dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 febbraio 2015 e da ultimo dall’articolo 9, comma 32 della legge regionale 31 dicembre 2015.

Si tratta con evidenza di una evoluzione ingiustificabile che ha contribuito in senso negativo alla credibilità e certezza del processo avviato nel 1985, senza dimenticare che, nonostante gli infiniti rinvii, permane un quadro denso di dubbi sulle c.d. “misure di salvaguardia”, la cui disciplina è determinata dall’articolo 143 del decreto legislativo 42/2004:

Comma 2 - *Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è sta-*

bilato il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 9 - *A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.*

In adempimento al comma 2 del decreto legislativo 42/2004 la Regione, con Deliberazione 10 dicembre 2013, n. 447 ha

proceduto alla: *Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale. Piano Territoriale Paesaggistico Regionale LR 24/1998 - Attività di copianificazione ai sensi dell'art. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.*

Appare evidente che la *ratio legis* è quella di escludere obblighi privi di scadenza stabilendo che, nell'intesa Regione/MIBAC, venga riportato il termine entro il quale deve essere completata la elaborazione del piano, con la prescrizione dell'intervento sostitutivo attraverso decreto del Ministro in

caso di mancata approvazione entro il termine stabilito dall'accordo di collaborazione.

In virtù della proroga di un anno, dovuta per l'intervenuta intesa Regione/MIBAC, il termine previsto per l'approvazione del PTPR era fissato il 14 febbraio 2015, ma essendo tale termine superato da oltre un anno la situazione ricade nell'ultimo periodo del comma 2 del decreto legislativo 42/2004: *"Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"*. Ad arginare il pericolo incombente dell'intervento sostitutivo del

Ministro è intervenuta la DGR n. 60 del 10 marzo 2016. Con il provvedimento sopra richiamato la Giunta Regionale, oltre all'effetto *"deterrente"*, è intervenuta sui contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione e sulla pianificazione, con la individuazione delle zone compromesse o degradate, anche se non è stato possibile avere una definitiva conferma per la mancata visione delle tavole grafiche: un adempimento che auspichiamo ritenendolo utile per la semplificazione e lo snellimento degli interventi in ambito paesistico non meritevole di tutela.

L'esame dei punti delle NTA che hanno subito aggiornamento ha determinato le seguenti analitiche riflessioni:

Art. 1 (Finalità) co.2

Viene modificato l'approccio alla normativa, con riferimento al PTPR, esso è redatto ai sensi degli articoli 135 e 143 del Decreto Legislativo 42/04, che prevede (art.143 co. 1 lett.g) interventi di recupero e riqualificazione delle zone compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibile con le esigenze di tutela. Disposizione che in mancanza delle tavole grafiche non è stato possibile verificare nei contenuti. Il principio è condiviso, la individuazione di dette zone è necessaria.

Art. 2 (Contenuti) co.2 lett a)

Punto di grande interesse e di innovazione perché distingue le aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice (beni diffusi) tra quelle oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141, e 157 dello stesso Codice e quelle non interessate da procedimenti o provvedimenti ai sensi dei predetti articoli, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio. Scelta coraggiosa conforme alla disposizione per il vincolo tipizzato dei nuclei storici privi di specifici provvedimenti di tutela. Per avere effetti si spera che la tavola B del PTPR sia stata adeguata alla norma.

Art. 2 comma 1

Riprende il contenuto dell'articolo 143 del Codice vedi punto 1.

Art.8 (Beni paesaggistici, articolo 134 comma 1 lettera a) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) co.6

Riferimento allegato S alle norme, concerne la individuazione delle aree gravemente compromesse e degradate. È necessario poter consultare il documento.

Art. 9 (Beni paesaggistici, articolo 134 comma 1 lettera b) del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) co.4	Recepimento disposto art.143 co.4 lett. a) D.Lgs 42/04 che prevede la possibilità di realizzare opere previo accertamento, nell'ambito del procedimento edilizio, anche per autorizzazione paesaggistica. Disposizione che fa riferimento alle aree tutelate per legge che ai sensi del D.Lgs 42/04 sono previste dall'articolo 142 (beni ex Galasso) sulle quali non devono sussistere altri vincoli. Rappresenta una importante apertura anche se, come predisposto, "le presenti norme individuano" la formula appare solo un annuncio se di fatto non individuano.
Art. 11 (Autorizzazioni e pareri)	Viene cancellato il comma 4 che escludeva la richiesta di autorizzazione per la esecuzione di interventi interni, anche di modifiche di destinazione d'uso. Intervento da rivedere perché non tende allo snellimento delle procedure ma va verso una insensata e anacronistica conservazione. Nella stessa direzione l'abrogazione del comma 11 riferito ai beni tipizzati per i quali era previsto un procedimento semplificato.
Art.12 (Autorizzazione per opere pubbliche)	Cancellato il comma 3 che con il SIP consente di derogare alle norme del PTPR. Deve permanere la possibilità di scelta tra interessi pubblici: Paesaggio – Opera, in base ad uno studio specifico.
Art.15 (Errata o incerta perimetrazione dei vincoli)	Vengono ablati i commi 3, 4, 5 che disciplinano il procedimento nel caso di errata o incerta perimetrazione del vincolo. Quali sono le prospettive: 1. La segnalazione dei Comuni per errata perimetrazione del vincolo acquista subito efficacia nel senso che non opera la destinazione del PTPR? 2. La segnalazione viene lasciata nell'oblio? Che fine fa?
Art. 17 (Paesaggi – disciplina di tutela e uso)	Comma 9 bis -La definizione di abitazioni rurali con riferimento al DM economia e finanze del 2012 avente scopo fiscale, potrebbe costituire impedimento al recupero degli edifici ubicati nelle zone esterne al centro abitato dei Comuni. Comma 9 quinquies -Il divieto di demolizione indiscriminato, senza una valutazione sulle caratteristiche storiche-architettoniche dello stesso non opera nella direzione del recupero e salvaguardia del territorio e dei beni. Comma 12 -È estremamente onerosa la modifica che pone sullo stesso piano il vincolo archeologico da specifico provvedimento al tipizzato (incerto), e che porterà ad estenuanti procedimenti ingiustificati. La scelta deve andare nella direzione opposta, prevedendo nella ipotesi del vincolo tipizzato la chiusura del procedimento a seguito di parere favorevole della Soprintendenza archeologica di competenza. Comma 13 - Introduce variante urbanistica in luogo della autorizzazione?
Art. 21 (Paesaggio naturale)	Comma 2- La modifica apportata introduce la opzione positiva della valorizzazione dei beni. Disposizione contenuta nelle specifiche modalità di tutela indicate nel Piano. Mentre la valorizzazione scaturisce da analisi che vanno anche contestualizzate nel tempo. Effetto limitativo della modifica.
Tabella Art. 21 Punto 1.2.1	Negli obiettivi di tutela vengono inseriti come consentito gli interventi di cui alle lett a) e b) art. 3 co.1 DPR 380/01. Qual è la ragione se per queste opere non è richiesta autorizzazione paesistica? Non si rischia di generare confusione oltre che appesantire l'onere dei cittadini?
Tabella Art. 21 Punto 1.2.4/5	Viene ablato il SIP, sostituito con dettagliata relazione paesaggistica, operazione condivisibile a condizione che la relazione paesaggistica acquisisca gli stessi effetti del SIP rispetto al PTPR.

Art. 22 (Paesaggio naturale agrario) Tab. B punto 1.1	La possibilità di realizzare ricoveri amovibili in legno per uso stagionale non si concilia con la norma urbanistica art. 6 DPR 380/01 sulle strutture temporanee.
Art. 25 (Paesaggio agrario di valore) Tab. B punto 1	Uso agricolo silvo-pastorale. Obiettivo specifico di tutela: mantenimento o recupero vocazione agricola e promozione e sviluppo sostenibile. Obiettivo che non si concilia con le norme (vedi lotto minimo 5ha). Non appare sensato nella prospettiva di salvaguardia dei beni esistenti, escludere dalla possibilità di interventi, le residenze prive dei requisiti di ruralità.
Art. 26 (Paesaggio agrario di continuità) Commi 3 e 4 Punto 1.2.6.	Possibilità di recupero tessuti urbani previa valutazione di compatibilità paesistica in sede di esame variante urbanistica per consentire uso diverso da quello agricolo e produttivo nel rispetto del principio del minor consumo di suolo. Nella sostituzione edilizia non si condivide la riduzione dei volumi in una fase in cui detti interventi sono sostenuti da premialità. Nuova formazione dei centri rurali consentita (apparentemente), ma impedita di fatto dai parametri edilizi 0,05 mc/mq lotto minimo 5 ha.
Punto 3.2	Nuova costruzione: si inserisce "ampliamento" già disciplinato nel punto 3.1 con il rischio di creare difficoltà soprattutto per la genericità del punto 3.2. privo di riferimento certi.
Art. 27 (Paesaggio degli insediamenti urbani). Punto 3.3	Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati da non compatibile a consentita anche se limitata a piccoli gazebo non visibili dalla strada, frangisole su terrazzi.
Punto 1.2.6	Non è contraddittoria la norma che nel paesaggio degli insediamenti urbani rende compatibile la nuova formazione dei centri rurali?
Art. 29 (Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto). Comma 8	Dispone applicazione disciplina di cui art. 43 commi 12,13,14: è bene integrare che la disposizione opera solo in coincidenza del vincolo imposto nelle forme di legge. La norma peraltro già vigente richiede una specifica in merito. Alla fascia inedificabile dei primi m. 30 salvo lotti interclusi in zona B (vale solo per lotti interclusi o per tutti interventi in zona B?) Senza una specifica che fa salva la zona B si rischia di fare confusione penalizzando interventi di sopraelevazione o ampliamento, rispetto ad una nuova costruzione.
Art. 36 (Protezione delle montagne oltre 1200 m slm)	Modificato in senso restrittivo il comma 3, ablate lett f) e g). Modificato comma 4 con la sostituzione del SIP con Relazione Paesaggistica condivisibile se la relazione acquisisce i valori del SIP come definiti dalla L.R. 24/98. Modificato comma 5 per impianti sciistici – sostituito programma con piano attuativo.
Art. 37 (Protezione dei parchi e delle riserve naturali)	Modificato per essere adeguato nuovo disposto decreto Legislativo 42/04 sulla prevalenza del PTPR rispetto al PAP redatto su basi diverse con studi più approfonditi rispetto al PTPR. Ablato il comma 4. Per l'adeguamento vengono fissati due anni dall'approvazione del PTPR.
Art. 38 (Protezione delle aree boscate) Comma 5	Errata o incerta perimetrazione. Modificato in senso migliorativo, semplificando il procedimento di dimostrazione assegnando piena responsabilità al Comune, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi comma 6 alla Regione. Per il controllo ufficio comunale competente in materia forestale è l'UTC?
Comma 8	Disposizione migliorativa opere consentite con piccole opere edilizie recupero edifici esistenti. Interessante il riferimento alle radure, intese come spazi all'interno dei boschi, privi di alberature senza il riferimento alla definizione di radure stabilita dalla legge sui boschi.

	(requisito superficie superiore a mq 3.000,00). Andando oltre anche ove non sussistono le radure è possibile la esecuzione degli interventi con obbligo di salvaguardare le alberature.
Comma 10	Introduzione di valore, abbatte un dogma con la possibilità della compensazione ai sensi dell'art.4 D.Lgs 227/2001 con le modalità di cui art. 40 L.R. 39/2002 smi.
Art. 41 (Protezione zone di interesse archeologico). Comma 10.	Obbligo di applicazione disp. Commi 8 e 9 art.41 anche se non sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lett. m). Viceversa sarebbe logico, per il vincolo archeologico da tipizzato, come avviene per i procedimenti che hanno per oggetto terreni gravati da uso civico, accertata la non esistenza di interesse archeologico, escludere il vincolo paesistico.
Art. 43 (Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto). Comma 6 ter.	Disposizione restrittiva a fronte della semplificazione per il Comune di Roma Capitale prevista dall'ultimo comma.

CONCLUSIONI

L'ampia disamina delle NTA che la Regione Lazio si appresta ad approvare in Consiglio porta ad una conclusione "amara", solo lievemente addolcita da piccole concessioni che restano marginali rispetto ad un impianto strutturale "geneticamente modificato" che rappresenta più che un piano "paesistico" uno strumento "urbanistico". È evidente, infatti, che il riferimento a lotto minimo, indice di edificabilità e obbligo di mantenere le scelte entro una programmazione predefinita, rappresentano i parametri classici che sostengono la pianificazione urbanistica. Consapevole che pianificazione paesistica non significa anarchia del territorio, è altrettanto vero che un inserimento paesistico non può dipendere da parametri tecnici, come conferma la definizione della Convenzione Europea sul

Paesaggio, Articolo 6, lettera C: *analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;* e nella successiva lettera E: *Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.*

In conclusione la valutazione generale del Piano è negativa, a causa della permanenza di una filosofia che non si basa sulla "concezione estetizzante che identifica il paesaggio con la veduta d'insieme, il panorama, la bellezza naturale", ma su "una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi". (N.B. Le frasi virgolettate sono state prese dal sito beni culturali del MIBAC - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio). Riferimenti non coerenti con la seguente definizione del paesaggio come

sancita dall'Europa, a Firenze il 20 ottobre 2000, con l'approvazione della Convenzione: *"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.*

Tra i piccoli passi cui accennavo prima, ancora timidi e impercettibili, ricordo:

- identificazione delle aree compromesse e degradate per le quali si riconosce *"ultroneo"* il procedimento ordinario per conseguire autorizzazione;
- diversa disciplina da applicare nelle aree interessate da vincoli *"tipizzati"* non oggetto di altri provvedimenti di tutela;
- l'introduzione nelle *"aree boscate"* delle *"radure"*, intese come spazi privi di alberature non condizionati da consistenza di superficie e dalla possibilità di procedere alla compensazione.

Purtroppo questi miglioramenti sono annullati da irrigidimenti quali:

- la sostituzione del SIP con la relazione paesaggistica, pure condivisibile, a condizioni che permanga l'effetto di deroga al PTPR per la maggiore specifica del documento;
- la permanenza dell'illogico obbligo di parere paesistico nelle aree con vincolo archeologico privo di specifico provvedimento di tutela, anche dopo l'accertamento di insussistenza della Soprintendenza stessa;
- la disposizione inerente gli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto.

L'auspicio è che il Consiglio Regionale, in sede di approvazione dell'importante e atteso

(oltre 30 anni) strumento, assuma come base di valutazione la Convenzione Europea sul Paesaggio disponendo le NTA sul principio: *che il paesaggio deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani*.

Se possiamo vantare di essere il Paese che ha il più importante patrimonio storico-artistico del mondo questo, indubbiamente, è dovuto alle interrelazioni dei fattori naturali e umani.

Deve sussistere la condizione che l'azione dell'uomo sia improntata al principio di "etica": *morale, professionalità, coscienziosità, scrupolosità*. Valori che hanno ispirato gli intellettuali della cultura italiana che hanno fatto della *"bellezza del paesaggio"* uno dei principi fondamentali della no-

stra Costituzione che afferma "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

Una missione così importante affidata alla Repubblica, quindi a tutti i cittadini, che non trova riscontro nell'attuale Piano paesistico e questa mancanza rischia di tagliare la radice vitale della nostra identità e accelerare la fine del capitale più grande del nostro Paese.

D'accordo con la celeberrima frase di Dostoevskij *"La bellezza salverà il mondo"*, concordo anche con il prof. Salvatore Settis quando afferma che *"la bellezza non salverà il mondo se noi non salviamo la bellezza"*. E dubito fortemente che questo statico e formale Piano paesistico possa fare qualcosa in proposito.

